

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

oooo

composta dai magistrati:

dott. Antonella Vittoria Balsamo	presidente
dott. Dora Bonifacio	consigliere
dott. Antonino Fichera	consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 292/2023 R.G.

promossa da:

Reclamante

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Reclamato

Reclamati-contumaci

ooo

All'udienza del 26.05.2023 la causa veniva posta in decisione.

### **Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione**

Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., proponeva reclamo avverso la sentenza n. 4/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, il 15.12.2022, con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Esponendo che con decreto del 04.04.2017 il Tribunale di Siracusa aveva omologato la proposta di concordato preventivo di \_\_\_\_\_ che prevedeva la soluzione della crisi mediante cessione dei beni ai creditori indicando il tempo di adempimento in 48 mesi. Decorso il termine convenuto, senza che l'attività liquidatoria avesse prodotto i risultati attesi, alcuni creditori concorsuali (eredi di \_\_\_\_\_

) depositavano al Tribunale di Siracusa istanza volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento della reclamante ovvero, in alternativa, ove ritenuto applicabile il C.C.I.I., di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il Tribunale di Siracusa – ritenuto applicabile il C.C.I.I. e, dunque, dichiarata inammissibile l'istanza di fallimento perché depositata dopo il 15.07.2022 – accoglieva la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società odierna reclamante senza passare per la risoluzione del concordato preventivo in fase esecutiva (applicando l'istituto di creazione pretoria del cd "*omisso medio*").

Il Tribunale di Siracusa ha precisato: a) di non ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 119 CCII perché la norma potrebbe "*...trovare applicazione ai soli concordati preventivi aperti su ricorsi presentati dopo il 15.07.2022, proprio alla luce dello spartiacque dettato dall'art. 390 CCIP*"; b) che l'ipotesi del concordato omologato ed in corso di esecuzione non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 390 CI perché non si tratta di procedura pendente, né aperta ma il procedura ormai chiusa ed in fase di mera esecuzione dell'accordo omologato; c) il criterio da applicare sarebbe dunque quello della successione di leggi nel tempo nei rapporti contrattuali in combinato con il principio di legittimo affidamento (che nel caso opererebbe in favore dei creditori).

In proposito, osserva e conclude il giudice di primo grado che “... *non può negarsi che al momento dell'approvazione del concordato i creditori abbiano fatto legittimo affidamento sull'insieme di regole vigenti alle e virgola dunque, sull'insieme di strumenti ammessi dalla legge fallimentare per la caducazione del concordato stesso punti tra questi strumenti rientrava senza dubbio anche la possibilità di richiedere il fallimento senza previa risoluzione del concordato, trattandosi di rimedio giuridico pienamente ammissibile alla luce dell'interpretazione fornita in più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione*”.

La sentenza viene criticata sostenendo che l'art. 390 CCII limita l'applicazione della “vecchia” L. Fall. alle procedure ed ai ricorsi pendenti e che non sarebbe possibile invocare principi di ermeneutica contrattuale per regolare una fattispecie che trova già disciplina nell'art. 119 CCII, la cui applicazione non colliderebbe affatto con l'affidamento delle parti, sia perché non si tratterebbe di elemento giuridico rilevante nella fattispecie concreta, sia perché detto affidamento sarebbe sorto, quale principio di diritto vivente, solo nel febbraio 2022 con la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. n. 4696/22).

Il reclamo è fondato.

In assenza di una procedura di concordato preventivo pendente, la fattispecie, come statuito dal Tribunale di Siracusa, non può trovare regolamentazione nell'art. 390 CCII. La soluzione della controversia, a giudizio della corte, non pone una questione di diritto intertemporale ma si rinviene, in modo piano, nel dato normativo vigente, cioè nell'art. 119 C.C.I.I. il cui comma settimo prevede “*Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo*”.

Con la norma citata, il legislatore – pendente la fase esecutiva del concordato preventivo - ha posto una condizione di ammissibilità della apertura della liquidazione giudiziale e tale norma non può che trovare applicazione a tutte le domande di apertura della

procedura di liquidazione presentate dopo l'entrata in vigore del C.C.I.I. (salvo il caso in cui operi la disciplina transitoria dettata dall'art. 390 CCII).

Rispetto a tale scelta del legislatore non sembra sussistere un affidamento delle parti da tutelare, né, in vero, che il creditore possa patire un reale pregiudizio per il fatto di dover domandare la risoluzione del concordato preventivo.

ooo

La novità della questione trattata configura ragione per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite e dichiararle irripetibili nei confronti degli istanti rimasti contumaci nel presente reclamo.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 15 dell'art. 51 C.C.I.I.

**P. Q. M.**

La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 292/23 R.G, così statuisce: accoglie il reclamo e revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di

ai sensi dell'art. 53, co. 4, D. Lgs. 14/19 dispone che

adempia, con relazione da depositare ogni trenta giorni a far data dalla comunicazione della presente decisione, agli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; compensa tra le parti costituite le spese del giudizio e le dichiara irripetibili nei confronti di ,

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte di appello, il 07.06.2023

Il consigliere est.  
Antonino Fichera

Il presidente  
Antonella Vittoria Balsamo